UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI SASSARI

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Olbia e
Tempio Pausania

Rep. N. 323/2016

Prot. N. 4296 del 19/02/2016

**Accordo attuativo della CONVENZIONE QUADRO
FRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

"Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo ed esonero della prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile"

ACCORDO

TRA

l'Università degli Studi di Sassari (Università), con sede legale in Sassari, Piazza Università, 21, P.I. 00196350904, in persona del Rettore e Legale Rappresentante Prof. Massimo Carpinelli

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari (Ordine), con sede in Sassari, Viale Caprera, 6, C.F. 92106780908, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Pietro Scudino

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania (Ordine), con sede in Olbia, Via Longhena, 2, CF. 91036530904, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Marco Balata

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 *(Regolamento del tirocinio Professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile)* i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi

finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- l'art. 46 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta[1] coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle Convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 47 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta[2] coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)[3], nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo – Esperti Contabili – occorre essere in possesso di una laurea magistrale nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)[4];
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto al controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapporti;

CONSIDERATO

- l'ampio ventaglio di competenze tecniche e specifiche attribuite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

1 Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.

2 V. nota 1

3 Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

4 In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in Scienze economiche.

— la necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato;
— la necessità di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo;
— la necessità di favorire percorsi formativi che tengano conto della dimensione internazionale nella quale operano oggi imprese e professioni, attraverso l'integrazione di conoscenze comuni, nonché di favorire la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea;
— la necessità di correlare il percorso formativo all'attività concretamente svolta o a quella che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;
— la necessità di coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di favorire la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile;
— la necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
— la necessità di definire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli interessati una indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per lo svolgimento dell'attività professionale;
— la necessità di garantire la tutela dell'interesse generale connessa all'esercizio dell'attività professionale;
— la necessità di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed incentivare il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica);

STIPULANO

Il seguente accordo, al fine di disciplinare le condizioni che consentono:
1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili;
5. di realizzare i percorsi formativi finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

Al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 1 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Esperto Contabile si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di almeno 200 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.
2. Possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del percorso di laurea triennale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 a) Sono iscritti ad un corso di laurea triennale della classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale[5] o della classe L33 – Scienze economiche[6] - attuato nell'ambito di una convenzione tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
 b) Abbiano acquisito, prima dell'inizio del tirocinio, nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

5 Classe di laurea definita ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

6 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 – Scienze economiche – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

Ambiti disciplinari	*Crediti formativi*
SECS-P/07 Economia Aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanzia aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

3. Il percorso di laurea triennale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.
4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'università non determina la sospensione del tirocinio. Il tirocinante ha tuttavia l'onere di comunicare preventivamente al professionista presso il quale svolge tirocinio e all'Ordine le date di inizio e fine periodo di permanenza all'estero autorizzato dall'Università.
5. Il Consiglio dell'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.
6. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
7. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 2 – Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale.

1. L'Università nell'ambito della propria autonomia didattica può attribuire all'attività di tirocinio professionale un numero massimo di 6 CFU a condizione che venga:
 a. redatto *ex ante* un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
 b. verificato l'effettivo svolgimento del tirocinio mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'ordine territoriale competente al termine del semestre;
 c. valutata come idonea, da parte di una Commissione d'esame, la discussione di una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 3 – Condizioni per l'esonero della prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale[7] o nella classe L33 – Scienze economiche[8], purché soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 1.

Articolo 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Dottore Commercialista si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di almeno 300 ore nel corso

7 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

8 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 – Scienze economiche – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il contributo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Ateneo che partecipa alla presente convenzione.

2. Possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a. hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale[9] o nella classe L33 – Scienze economiche[10],ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b.;

b. sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale della classe LM 56 – Scienze dell'economia[11] o della classe LM 77 – Scienze economico aziendali[12], attuati nell'ambito di un accordo tra Ordine territoriale ed Università di cui agli articoli 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;

c. hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1, ovvero siano in possesso di altra laurea triennale a condizione che abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a. prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b.;

d. hanno acquisito, prima dell'inizio del tirocinio, nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	***Crediti formativi***
SECS-P/07 Economia Aziendale	*Almeno 18 crediti*
SECS-P/08Economia e gestione delle imprese *SECS-P/09 Finanzia aziendale* *SECS-P/10 Organizzazione aziendale* *SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari*	*Almeno 9 crediti*
IUS/04 Diritto commerciale *IUS/05 Diritto dell'economia* *IUS/12 Diritto tributario* *IUS/15 Diritto processuale civile* *IUS/17 Diritto penale*	*Almeno 18 crediti*

3. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente articolo 4 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1.

4. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo 4, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

5 Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'università non determina la sospensione del tirocinio. Il tirocinante ha tuttavia l'onere di comunicare preventivamente al professionista presso il quale svolge tirocinio e all'Ordine le date di inizio e fine periodo di permanenza all'estero autorizzato dall'Università.

6. Il Consiglio dell'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

9 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

10 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 – Scienze economiche – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

11 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S – Scienze dell'economia – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

12 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S – Scienze economico aziendali – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

7 La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

8 Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

9 Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

Articolo 5 – Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. L'Università nell'ambito della propria autonomia didattica può attribuire all'attività di tirocinio professionale un numero massimo di 6 CFU a condizione che venga:

a. redatto *ex ante* un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;

b. verificato l'effettivo svolgimento del tirocinio mediante le attestazioni apposte dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente;

c. valutata come idonea, da parte di una Commissione d'esame, la discussione di una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo magistrale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 6 – Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 56 – Scienze dell'economia[13] o nella classe LM 77 – Scienze economico aziendali[14], purché soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 4.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'attuazione del presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente a quanto disposto dall'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 8 – Durata dell'accordo

1. Il presente accordo avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato, salvo diversa determinazione delle parti contraenti.

Il presente accordo verrà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo ed al fine di implementarne l'applicazione presso l'Ordine e l'Università.

Articolo 9 – Disposizioni transitorie

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che:

a) solo alcuni dei Corsi di Laurea triennale, specialistica e magistrale attivati presso la ex Facoltà di Economia e, successivamente, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (DiSea) dell'Università degli Studi di Sassari presentano le condizioni minime richieste dal presente accordo e dalla convenzione quadro fra il MIUR ed il CNDCEC, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, che consentono lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi per il conseguimento della laurea triennale, l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica), nonché l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso

13 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S – Scienze dell'economia – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

14 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S – Scienze economico aziendali – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per cui le disposizioni del presente accordo trovano già immediata e diretta applicazione alle carriere universitarie degli studenti e degli allievi iscritti e laureati nei predetti corsi;

b) che le disposizioni del presente accordo e, parimenti, della convenzione quadro fra il MIUR ed il CNDCEC, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, che consentono l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), nonché l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, non si applicano agli studenti ancora iscritti ad uno dei corsi di laurea quadriennale vecchio ordinamento ed agli allievi in possesso di una laurea quadriennale conseguita in uno dei corsi di laurea vecchio ordinamento.

2. Fino alla stipula delle nuove convenzioni fra l'Ordine e l'Università siglate in conformità alla presente convenzione quadro di cui all'art. 9, comma 6 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 e all'art. 6, comma 4, DPR 7 agosto 2012, n. 137, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione "tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio in virtù degli accordi stipulati in attuazione della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR del 13 ottobre 2010 avranno diritto al riconoscimento di un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di tirocinio.

Coloro che hanno compiuto un semestre di tirocinio e abbiano svolto almeno 250 ore di tirocinio possono chiedere la sospensione. La sospensione non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio (o del triennio) di durata legale del corso.

Al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo, i soggetti di cui al comma 1 dovranno compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

I soggetti di cui al comma 1, in possesso delle lauree triennali classi 17 e 28 (L-18 e L-33 ex D.M. 270/2004), che non intendono sospendere il tirocinio al compimento del semestre, potranno al compimento del diciottesimo mese, qualora abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio, richiedere il certificato di compiuto tirocinio per l'accesso alla sezione B "Esperti Contabili" dell'albo. Al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo, sarà necessario compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Articolo 10 – Entrata in vigore dell'accordo

Il presente accordo entrerà in vigore e produrrà effetti tra le Parti dal giorno della sua sottoscrizione.

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore, Prof. Massimo Carpinelli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari
Il Presidente, Dott. Pietro Scudino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania
Il Presidente, Dott. Marco Balata